

COMUNE DI NERVIANO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE
AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ
MOTORIA DEI CANI**

Approvato con deliberazione n. 40/C.C. del 26.4.2017

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Individuazione delle aree per sgambamento	pag. 3
Art. 4 Principi generali della regolamentazione.....	pag. 3
Art. 5 Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 6 Oneri e obblighi del Comune.....	pag. 4
Art. 7 Accordi per la gestione delle aree	pag. 4
Art. 8 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag. 4
Art. 9 Apertura dell'area.....	pag. 6
Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni	pag. 6
Art. 11 Entrata in vigore.....	pag. 6

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce quindi la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina Regionale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento. *In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 689/1981.*

Art. 3 Individuazione delle aree per sgambamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei residenti e non residenti, nel comune di Nerviano, aree verdi attrezzate, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani.

Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 4 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini residenti e non residenti che posseggono uno o più cani.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 5 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento comunali per cani ed ai fruitori delle medesime.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- recinzione dell'area con paletti, preferibilmente in legno, e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 2,00 m;
- cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno;
- fornitura e posa di panchine a disposizione degli accompagnatori;
- fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella;
- cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. n. 27/2000 e presente Regolamento).

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia ed allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione ed allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 8 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina Regionale, vaccinati e trattati per parassiti interni ed esterni. Non è consentito l'accesso ad animali in cattive condizioni fisiche o convalescenti.
3. E' vietato l'accesso ai cani senza uso di museruola indossata che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.

4. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone maggiorenni ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita.
6. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e idonea museruola, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani sia propri che di quelli già presenti.
7. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini. Il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.
8. I minori di anni 18, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane.
9. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo estrale (calore), non può accedere con tale animale all'interno dell'area di sgambamento comunale se presenti maschi interi;
10. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani senza l'autorizzazione temporanea dell'amministrazione comunale ad associazioni o educatori cinofili, con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale o attività di integrazione uomo-animale.
11. È vietata la somministrazione di pasti ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo per motivi igienici.
12. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
13. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare tutti i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
14. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
15. Il proprietario del cane ha l'obbligo di riempire/livellare eventuali buche scavate o già presenti.
16. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente durante l'utilizzo dell'area e dopo l'uscita.
17. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Ambiente o Corpo di Polizia Municipale) della presenza nell'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 9 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati dalle tabelle esposte lateralmente ai rispettivi ingressi.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'ATS ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri il maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge o la denuncia penale.
4. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà disporre l'allontanamento immediato del cane dall'area di sgambamento per cani oppure, se il proprietario risultasse non collaborante, l'Organo di controllo potrà disporre l'allontanamento d'ufficio avvalendosi inoltre del servizio di cattura dell'animale. Il conduttore avrà l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.